



PROTOCOLLO DI INTESA

per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture
del Comune di/dell'Ente

Oggi, _____ 2021, si sono incontrati:

- in rappresentanza del Comune di San Gimignano il Sindaco Andrea Marrucci e l'Assessore Gianni Bartalini
- in rappresentanza della Cgil di Siena Daniela Spiganti e Simone Pizzichi
- in rappresentanza della Cisl di Siena Stefano Del Maso
- in rappresentanza della Uil di Siena Patrizia Ciochi

dopo ampio confronto e considerata la normativa di riferimento sia di carattere nazionale che regionale hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Premesso che

In data 14 Gennaio 2019 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa "Per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi" tra Regione Toscana, Anci Toscana, CGIL CISL UIL della Toscana, ANCE Toscana, Confcooperative Toscana, Legacoop Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana, Confartigianato Edilizia Toscana.

Le parti condividono di promuovere e tutelare ulteriormente il lavoro regolare e in sicurezza e garantire i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori degli appalti contrastando sempre più l'utilizzo del lavoro nero o irregolare e migliorare nel contempo la qualità dei servizi erogati e preservarne la trasparenza e la legalità determinando quindi sul tema una "contrattazione di anticipo".

Il miglior utilizzo delle risorse pubbliche è già assunto dal Comune di San Gimignano quale valore e impegno prioritario da perseguire, come previsto dalle leggi, garantendo la massima trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nei servizi rivolti ai cittadini e valorizzando le risorse interne e il funzionamento della macchina amministrativa che svolge le gare nel rispetto delle norme nazionali e del principio della trasparenza, nonché della rispetto dei tempi e della qualità della realizzazione delle opere, dell'impiego di manodopera in modo regolare, del giusto ricorso al mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza, della legalità.

Tutto ciò premesso

Il Comune di San Gimignano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo identificano nei suoi principi gli impegni e le buone pratiche a cui riferirsi in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, nelle procedure di affidamento diretto e ritengono che questi principi abbiano una valenza generale per il sistema delle imprese e degli operatori economici.

Il Comune di San Gimignano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo ritengono prioritari gli obiettivi della responsabilità sociale, della contrattazione,



della tutela del lavoro e del suo valore sociale, del lavoro regolare e sicuro e della concorrenza leale, impegnandosi a porre in atto ogni accorgimento idoneo a garantire la tutela e la promozione occupazionale, come previsto dalle norme nazionali che guidano il lavoro dell'Ente.

Il Comune di San Gimignano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo ritengono essenziale la promozione di appalti pubblici nei quali vengano richiamati i principi della responsabilità sociale dell'impresa appaltatrice e nei quali si tenga conto, nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, delle specificità del territorio e del tessuto sociale coinvolto, come previsto dalle norme nazionali che guidano il lavoro dell'Ente.

In materia di forniture il Comune chiede il rispetto dei codici etici riconosciuti a livello internazionale secondo la normativa vigente a garanzia della trasparenza del ciclo produttivo.

Il Comune di San Gimignano si impegna ad attivare un percorso di confronto preventivo con le categorie sindacali di riferimento maggiormente rappresentative nella fase istruttoria del Bilancio preventivo.

Il Comune di San Gimignano, in ottemperanza alle norme sulle trasparenza, provvede alle pubblicazioni di bandi e gare così come previsto dalle vigenti normative.

Il Comune di San Gimignano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo si impegnano inoltre a rendersi parte attiva per il rispetto dei suoi contenuti.

Il Comune di San Gimignano, nel rispetto dei tempi di pagamento alle imprese, si adopera come da prassi consolidata a garantire un ciclo economico virtuoso ed evitare esposizioni finanziarie delle imprese e degli operatori economici che potrebbero generare difficoltà, da parte di questi ultimi, nell'erogare le spettanze ai lavoratori.

È comune interesse

- Il Dlgs n. 50\2016 introduce l'obbligo del ricorso al criterio dell'OEPV per i servizi ad alta intensità di manodopera (art. 95 comma 3). Quindi, in ottemperanza della normativa, l'Ente valuterà prioritariamente nelle commesse di lavori e in quelle di servizi ad alta intensità di manodopera l'utilizzo del il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di valutare la qualità complessiva delle offerte, per garantire la più alta qualità e sicurezza nei lavori affidati e nei servizi erogati, attraverso la massima tutela del lavoro, come previsto dalle leggi vigenti;

- nel rispetto delle norme vigenti, impegnarsi, in caso di cambio di gestione dell'appalto, verso l'assorbimento e l'utilizzo prioritario, nell'espletamento delle prestazioni lavorative, dei lavoratori adibiti alle suddette mansioni nella precedente gestione, nel rispetto dei CCLN, in particolare nel caso di acquisizione di lavori e servizi che contemplano un'alta intensità di lavoro (c.d. labour intensive);

- nel rispetto delle norme vigenti, continuare l'impegno verso la valutazione della regolarità, la sicurezza, la trasparenza, la qualità del lavoro ad ogni livello della filiera di erogazione dei lavori e dei servizi, il contrasto e prevenzione dei fenomeni di corruzione e più in generale di condotte irregolari e lesive dell'interesse pubblico secondo le normative e gli strumenti vigenti (White List);

CGIL



- nel rispetto delle norme vigenti, continuare inserire nei capitolati che i CCNL di categoria sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e dalle rappresentanze dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale - da applicare devono essere coerenti con il servizio svolto ovvero il settore merceologico a cui si riferisce l'appalto e con la relativa sfera di applicazione contrattuale devono essere congrui e devono essere rispettati. Laddove l'azienda/società/cooperativa aggiudicatrice dell'appalto applichi al suo interno vari contratti nazionali di lavoro sarà utilizzato quello prevalente fermo restando la sfera di applicazione, in coerenza con l'oggetto dell'appalto;

- nel rispetto delle norme vigenti, nella determinazione delle stime sul costo del lavoro da inserire negli appalti il Comune di San Gimignano fa riferimento a quanto previsto all'art. 23 c. 16 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

- in materia di subappalto, nel rispetto delle norme vigenti, l'impegno è quello di continuare a monitorare e vigilare su questo strumento al fine di assicurare gli interessi pubblici e la tutela del lavoro e del personale in esso impegnato. Sul sito dell'Ente alla sezione Albo On line si trovano tutte le determinazioni con cui si autorizzano i subappalti.

- assicurare alle rappresentanze sindacali la più ampia informazione anche sul controllo periodico degli andamenti degli appalti di lavori, servizi e forniture a garanzia di correttezza e trasparenza, coerentemente alle norme sulla trasparenza che prevede la pubblicazione di tutte le informazioni sul sito internet istituzionale dell'Ente;

- prevedere, per quanto riguarda gli appalti di servizi e compatibilmente con le concrete modalità di svolgimento dell'appalto, ove possibile, una durata congrua, coerente con i Bilanci dell'ente, tendenzialmente oltre i 4 anni di durata, come buona prassi ed in particolare come "clausola di buona occupazione", nella consapevolezza che la norma già prevede la "clausola sociale".

Premesso che tutto ciò che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo

le Parti convengono:

Il Comune di San Gimignano, in qualità di stazione appaltante e/o di committente, si impegna, coerentemente alle norme vigenti, negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle procedure di accreditamento e di affidamento diretto, a inserire negli atti di gara clausole coerenti con il presente Protocollo.

Il Comune di San Gimignano continua ad impegnarsi, come previsto dalle normative vigenti, in particolare a prevedere clausole per cui:

a) si assicuri che, nella costruzione delle basi d'asta e nell'analisi di congruità dell'offerta, sia sempre verificato il rispetto del costo del lavoro così come determinato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (art. 23 comma 16, art. 95 comma 10 e art. 97, comma 5 lettera d), al fine di contrastare l'utilizzo del lavoro nero, sottopagato o qualsiasi forma di lavoro irregolare.

CGIL



b) si preveda l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici, del Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Lo stesso dispositivo si applica in caso di subappaltatori, nonché di appaltatori e subappaltatori con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano che utilizzano lavoratori con distacco trans-nazionale.

c) nei casi dei soli appalti di lavoro sia previsto quanto contemplato dall'art. 105 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con riferimento a tutte le imprese, indipendentemente se appaltatori, affidatari o eventualmente subappaltatori.

d) coerentemente alle norme vigenti, sia previsto l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prioritariamente nelle commesse di lavori e sempre in quelle di servizi ad alta intensità di lavoro, come già previsto dal Dlgs n. 50/2016, a garanzia di una valutazione più complessiva dell'offerta, assegnando all'elemento economico un valore inferiore rispetto a quello tecnico/organizzativo/gestionale. La stazione appaltante, al fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta. Contemporaneamente si tuteli il rispetto dei livelli salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali, nonché dei livelli retributivi e delle condizioni del rapporto di lavoro, che derivano dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative;

e) sia proseguita la prassi di fissare una soglia minima di punteggio per gli aspetti tecnici e qualitativi al di sotto della quale l'offerta non viene considerata;

f) siano previsti requisiti di ammissione in sede di gara, in presenza di sistemi certificati di gestione della qualità, di sostenibilità ambientale, di responsabilità sociale di impresa e di bilancio sociale, di politiche di conciliazione e di pari opportunità, nel quadro di una logica volta a incentivare lo sviluppo della qualità e della responsabilità sociale da parte delle aziende;

g) ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in caso di aggiudicazione a nuovo appaltatore, a parità di condizioni prestazionali ed economiche e ove non si tratti di nuovi servizi o lavori o di servizi a carattere non continuativo e/o eccezionali, per gli appalti sopra soglia comunitaria il Comune di San Gimignano, nel rispetto delle normative, inserisce nei capitolati la clausola sociale volta ad assicurare la stabilità occupazionale. Il Comune di San Gimignano si impegna a valutare l'inserimento nei capitolati sotto soglia comunitaria la clausola sociale;

h) come previsto dalle norme, in caso di trasferimento, di cessione e di fusione di azienda nello svolgimento dell'appalto viene garantito il passaggio diretto dei lavoratori ai sensi del 2112 del CC – mantenendo le medesime condizioni normative, economiche e contrattuali in precedenza acquisite e l'applicazione del CCNL del comparto merceologico o di attività dell'appalto, nonché di quelli territoriali di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

i) come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ripetute inadempienze delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza, nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad



ogni livello dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente Protocollo, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici e/o di fornitura di servizi inadempienti viene intimato di rimuovere tempestivamente tali situazioni di irregolarità, attraverso una gradualità di penali, ivi inclusa la risoluzione del contratto ed ogni altra tutela idonea a garantire quanto dovuto ai lavoratori, anche con l'applicazione della responsabilità solidale;

l) come previsto dalle normative vigenti, l'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore è vincolato, nel caso in cui la società assuma la forma di cooperativa, a prevedere che l'adesione alla cooperativa da parte dei propri lavoratori avvenga esclusivamente su richiesta degli stessi;

m) l'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore sia obbligato ad esibire su richiesta della stazione appaltante l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che operano nel luogo di esecuzione dell'appalto, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali, ecc., sia propri che delle eventuali imprese subappaltatrici, anche attraverso l'ausilio di sistemi di comunicazione digitale e, in caso di appalti di lavoro, con l'invio di tali informazioni alla Cassa Edile competente e agli Enti Bilaterali competenti. L'utilizzo della verifica informatica delle presenze e delle movimentazioni sia previsto laddove questo implementi l'efficacia di misure di controllo e rimozione delle irregolarità;

n) si impegna a perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili negli appalti in analogia a quanto previsto dall'art. 47 della legge n. 108/2021;

o) come previsto dalle norme, nei casi in cui, nello svolgimento del contratto d'appalto dopo l'aggiudicazione, si verifichi un avvicendamento di ditta appaltatrice/esecutrice, gli interessi tutelati dalla clausola sociale sono relativi alla continuità occupazionale, clausola sociale che dispone la riassunzione o il riassorbimento nel caso siano licenziati dal vecchio appaltatore e siano necessari per la prosecuzione dell'attività economica dell'appalto oggetto della cessione.

Il Comune di San Gimignano, applicando la normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, chiarisce inoltre che:

1) nel rispetto delle normative è previsto un invito specifico per cui, in caso di ulteriore assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, sia riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10% della forza complessiva di lavoro nel cantiere) tra cui il personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento e soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008;

2) Sia richiesto che all'avvio delle procedure previste dalla normativa vigente nel caso di cessione ad altra azienda o di fusione di aziende o nel caso di variazioni societarie delle imprese coinvolte nell'appalto venga data comunicazione al Comune/all'Ente in qualità di stazione appaltante;

3) nella documentazione dei bandi di gara si faccia riferimento anche all'attuale Protocollo;



4) come previsto dalle norme vigenti, l'appaltatore non può procedere ad assegnazioni in subappalto senza preventiva formale autorizzazione del Comune/dell'Ente in quanto stazione appaltante: l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione contrattuale, come previsto nell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; nel caso, così come da norme vigenti, l'Appaltatore si assume l'onere in solido dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori in forza presso la Società subappaltatrice;

5) L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, qui sottolineiamo i seguenti impegni previsti dalle norme:

- nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente i contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Protocollo.
- L'Appaltatore è obbligato altresì ad applicare per tutta la durata dell'appalto compreso proroghe il contratto e gli accordi medesimi e se cooperative anche nei rapporti con i soci-lavoratori.
- I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- L'Appaltatore è obbligato al regolare e corretto assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
- Quanto sopra vale anche per le imprese subappaltatrici che devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Protocollo e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- L'Appaltatore deve inserire obbligazioni analoghe in ogni contratto di fornitura eventualmente consentito con i sub contraenti coinvolti nello svolgimento delle relative attività, nonché operare attivamente, anche mediante la previsione di apposite clausole contrattuali, per assicurare l'effettivo rispetto di dette obbligazioni. Di ciò dovrà essere data evidenza mediante apposito invio di documentazione al Comune/all'Ente.
- L'Appaltatore deve altresì inserire obbligazioni analoghe anche in presenza di subappalti che prevedono il ricorso al lavoro autonomo nelle sue diverse forme. Di ciò dovrà essere data evidenza mediante apposito invio di documentazione al Comune/all'Ente.

Il Comune di San Gimignano, in qualità di stazione appaltante e/o di committente, coerentemente agli impegni e agli indirizzi delle norme, nell'applicazione della legge:

- segnala tempestivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, e per quanto di competenza ad ANAC, all'Osservatorio Nazionale e Regionale sui contratti pubblici e alla Procura della Repubblica, gli inadempimenti derivati dal mancato rispetto di quanto sopra indicato (al punto 5);



nella logica della trasparenza verrà data informazione, per quanto consentito dalle leggi, anche ai firmatari del presente Protocollo.

- consulta, preventivamente alla stipulazione del contratto, le banche dati esistenti previste dalla normativa vigente, ivi compresa la Cassa Edile per gli appalti di lavori; acquisisce come di prassi la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori maggiormente esposti a rischio, con specifico riferimento alle “white list”, elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso ciascuna Prefettura a norma di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 (come novellata dal D.L. 20/2014);
- effettua – come indicato precedentemente e coerentemente alle norme vigenti - l’inserimento sul proprio sito web nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ e in quella ‘Bandi’ dei nominativi delle Aziende Appaltatrici e delle scadenze degli appalti dei lavori, di servizi, dei nuovi bandi, degli accreditamenti e affidamenti, compresi quelli CONSIP come già l’amministrazione comunale di San Gimignano sta facendo;
- vigila ordinariamente sulla completa regolarità contributiva dell’Appaltatore e del Subappaltatore. In relazione al tipo di controllo, le verifiche sono effettuate in fase di aggiudicazione di gara, di stipula del contratto, di erogazione dei servizi appaltati e nelle fasi di pagamento;
- procede al sistema di controllo del Durc per congruità ai sensi del D.L. n. 143 del 25 giugno 2021. Le parti si impegnano ad aggiornare quanto sottoscritto alla luce di ulteriori norme che dovessero entrare nella legislazione.

Le Parti firmatarie del presente Protocollo

Stabiliscono di effettuare incontri con cadenza periodica coerentemente ai tempi del Bilancio preventivo e all’assestamento per conoscere l’evoluzione degli appalti di lavori, servizi e forniture coerentemente all’applicazione delle normative e degli impegni citati nel presente Protocollo e fornire eventuali ulteriori strumenti;

Concordano altresì che nell’ambito delle normative vigenti e del presente Protocollo possano essere raggiunti specifici accordi di settore con le categorie sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati nell’appalto;

Si impegnano ad aggiornare quanto sottoscritto, alla luce delle ulteriori norme che dovessero entrare in vigore nella legislazione nazionale e regionale.

A due anni dalla stipula del presente Protocollo le parti organizzeranno un incontro di ricognizione apportando, se necessario, i correttivi opportuni.

Il Comune di San Gimignano, condividendo quanto esplicitato in premessa



Applica le norme vigenti in materia di appalti citate nel presente Protocollo e, nel rispetto delle stesse, si impegna affinché vengano recepiti obiettivi e punti di comune interesse che ne sono parte integrante e sostanziale, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa, anche dal sistema delle aziende controllate e/o partecipate, enti controllati, consorzi e fondazioni.

Il presente Protocollo ha durata quinquennale e si intende tacitamente rinnovato ove nessuna delle Parti contraenti comunichi per iscritto la sua disdetta entro tre mesi dal termine finale di durata.

per il Comune di San Gimignano

.....

per le Organizzazioni Sindacali

CGIL Siena

CISL Siena

UIL Siena